

Oggetto: Ditta Emmecci S.p.A. Benefit, C.da Acquanuova, snc – 90024 Gangi(PA) – P.IVA 05648090826

Rinnovo del D.D.S. n. 1687 del 03/10/2013 rilasciato in origine alla società A.C.R.I. s.r.l. ai sensi dell'art.208 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., per la gestione dell'impianto denominato "Impianto messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sito in C.da Rocca Bianca nel comune di Misilmeri (PA) ed in C.da Piano dei Vecchi nel comune di Marineo (PA)".

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 – Autorizzazioni Rifiuti

Il Dirigente Generale

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
- Vista la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19.9.12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
- Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle P.P.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";
- Visto il D.P.Reg. n.8 del 12/3/2021, "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia*";
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all'ing. Francesco Arini;



- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
- Visto il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025 Approvazione atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 31/3/2026;
- Visto il D.D.G. 487 del 24.3.2026 con il quale è stato approvato l'ulteriore Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'Ing. Francesco Arini quale Dirigente del Servizio 06 – "Autorizzazione Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a far data dal 1° aprile 2026, per la durata di tre mesi;
- Visto il D.D.G. n. 959 del 22.6.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

Sezione iter istruttorio

- Visto il **D.D.S. n. 1687 del 03/10/2013** con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata rilasciata alla società A.C.R.I. s.r.l. con sede legale ed impianto siti in S.S.118 Km 3+500 s.n.c., Misilmeri (PA), l'autorizzazione per la gestione dell'impianto denominato "Impianto messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sito in C.da Rocca Bianca nel comune di Misilmeri (PA) ed in C.da Piano dei Vecchi nel comune di Marineo (PA)";
- Visto il **D.D.S. n. 888 del 22/07/2019** con il quale era stato volturato e modificato il D.D.S. n.1687 del 03/10/2013 in favore della ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede legale in V.le Regione Siciliana SE n.1427, Palermo, P.IVA 05132250829. Le modifiche autorizzate, da realizzare per stralci funzionali, erano le seguenti:
- Primo Stralcio:
 - o Integrazione macchinari: trituratore, vaglio, pressa;
 - o Integrazione CER non pericolosi;
 - o Integrazione CER pericolosi da destinare a R13;
 - o Inserimento operazione R12 ed R3 per carta e cartone fino a 9 ton/giorno;
 - o Variazione (diminuzione) quantità di rifiuti autorizzate;
 - o Variazione trattamento acque ed eliminazione biodigestore;
 - Secondo stralcio:
 - o Inserimento CER 200301 per R13/D15 e R12;
 - o Modifica di alcune aree di messa in riserva;
 - o Solo battuto cementizio piazzale P7;
 - o Riduzione rifiuti R5 ed R13;
 - o Ulteriore bilico di pesatura nell'area a monte del frantoio.
- Vista l'istanza acquisita al prot. DRAR n. 45968 del 12/10/2023 con la quale la ditta Emmecci s.r.l. aveva trasmesso integrazioni per il rinnovo e la voltura del D.D.S. n.888 del 22/07/2019, che seguivano l'istanza trasmessa dalla ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C. s.a.s. con nota acquisita al prot. DRAR n. 17196 del 03/04/2023 per il rinnovo del D.D.S. n.1687 del 03/10/2013, allegando la seguente documentazione:
- Contratto di affitto ramo d'azienda tra Acri s.r.l. ed Emmecci s.r.l.;
 - Relazione Tecnica descrittiva dello stato di fatto;
 - Documentazione fotografica;
 - Richiesta integrazione Palermo Recupero;
 - Planimetria stato di fatto dell'impianto;
- Vista la nota prot. 51838 del 13/12/2024 con la quale era stato trasmesso il verbale della CdS del 30/10/2024 durante la quale erano stati acquisiti elementi utili per il proseguimento del procedimento ed erano state richieste integrazioni alla ditta;
- Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.9706 del 11/03/2025 con la quale la ditta Emmecci s.r.l. aveva trasmesso, nell'ambito delle integrazioni richieste con nota prot. n.51838 del 13/12/2024, la seguente documentazione:



- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'onorabilità e l'informativa antimafia, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art.88 e 89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'assenza di vincoli di parentela con l'amministrazione;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'accettazione dell'incarico ed i requisiti di onorabilità del direttore tecnico;
- Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del regolamento UE 2016-679;

Vista	la nota acquisita al prot. DRAR n. 9720 del 11/03/2025 con la quale la ditta Emmecci s.r.l. aveva trasmesso ulteriore documentazione: • Documento d'identità del legale rappresentante; • Certificato camerale aggiornato; • Nota Assessorato Territorio e Ambiente prot. nr. 55235 del 27/11/2014 Parere di Competenza relativo alle emissioni in atmosfera;
Vista	la nota prot. DRAR n.17460 del 12/05/2025 con la quale è stata convocata CdS asincrona con termine ultimo per la chiusura della conferenza il 30/06/2025;
Vista	la nota prot. nr. 19733 del 28/05/2025 con la quale il DRAR ha trasmesso relazione istruttoria sul procedimento in essere, unitamente a copia dei provvedimenti autorizzativi D.D.S. n.1687 del 03/10/13 e D.D.S.888 del 22/07/2019, ed ha contestualmente richiesto al Dipartimento dell'Ambiente, relativamente alla applicabilità delle norme ambientali, di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alla necessità di sottoporre l'iniziativa ad uno dei procedimenti ambientali di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Vista	la nota del Dipartimento dell'Ambiente, assunta al prot. DRAR nr. 22673 del 18/06/2025 con la quale è stata riscontrata la superiore richiesta, riferendo che <i>"In linea generale, l'art.6 comma 9-bis del D.Lgs. 152/06 dispone chiaramente che "nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9" cioè la cosiddetta Valutazione Preliminare"</i> ed ha sottolineato che <i>"nello specifico, con riferimento agli allegati alla nota n.37158 del 28/05/2025, risulta che il decreto del Dipartimento Acqua e Rifiuti n.1687 del 3/10/2013, rilasciato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, ha autorizzato la ditta alle operazioni di recupero R5 ed R13 di rifiuti non pericolosi previa verifica di assoggettabilità (nota DRA n.57237 del 07/09/2011), e non risultano ulteriori procedure ambientali a seguito delle modifiche successivamente intervenute ed autorizzate nella gestione dell'impianto"</i> ;
Vista	la nota prot. DRAR nr. 22968 del 19/06/2025 di sospensione dei termini del procedimento con la quale è stato comunicato alla ditta che, a seguito degli approfondimenti istruttori ed a seguito del parere emesso da ARTA - Dipartimento Ambiente Servizio 1 pervenuto con nota assunta al prot. DRAR n.22673 del 18/06/2025, si conferma quanto già valutato in merito alla necessità che il progetto proposto sia sottoposto ad uno dei procedimenti ambientali di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06, nello specifico quello previsto all'art.6 comma 9-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Ritenuto	pertanto che, a seguito del citato riscontro del Dipartimento dell'Ambiente, il procedimento volto al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto dalla ditta, non potesse essere ritenuto concluso fino alla ottemperanza alle richieste di cui alle precedenti note prot. nr. 51838 del 13/12/2024 e prot. nr. 22968 del 19/06/2025;
Vista	la nota assunta al prot. DRAR nr. 27140 del 22/07/2025 con la quale la ditta ha comunicato il subentro nell'istanza della società Emmecci S.p.A. Benefit, che ha trasformato la Emmecci s.r.l. con Atto Notarile Repertorio n.2078, Raccolta n.1301 del 16/07/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 21/07/2025 al nr.25712/1T ed ha fatto pervenire la documentazione utile al rilascio della voltura, consistente in: • Dichiarazione atto di notorietà Alaimo Gaetano • Dichiarazione atto di notorietà Lipira Santo • Dichiarazione atto di notorietà Puglisi Mario • Dichiarazione atto di notorietà Tuzzolino Ignazio • Dichiarazione atto di notorietà Virga Gaetano • Copia certificato di iscrizione C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna • Ricevuta di pagamento tassa di concessione governativa;



- Vista
- Elenco imprese iscritte in White List Prefettura di Palermo
- la nota assunta al prot. DRAR n.29628 del 31/07/2025 con la quale Emmecci S.p.A. Benefit, a seguito di richiesta di cui alla nota DRAR prot. n.29523 del 30/07/2025, ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione:
- Dichiarazione di accettazione di incarico del Direttore Tecnico e dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'onorabilità del Direttore Tecnico e comprovante l'esperienza per la direzione tecnica di impianti di gestione rifiuti;
 - Atto notarile relativo alla variazione intervenuta, da Emmecci s.r.l. ad Emmecci S.p.A. Benefit;
 - Patto di integrità tra la Regione Siciliana e la società Emmecci S.p.A. Benefit;
- Vista
- la nota prot. DRAR n. 31010 del 13/08/2025 con la quale è stato sottoposto alla Emmecci spa Benefit lo schema di decreto di voltura per il D.D.S. n.1687 del 03/10/2013;
- Vista
- la nota acquisita in data 19/08/2025 con la quale la Emmecci spa Benefit ha riscontrato la bozza di decreto ribadendo la volontà di ottenere solamente la voltura ed il rinnovo del D.D.S. n.1687 del 03/10/2013, rinunciando alla voltura e rinnovo del D.D.S. n.888 del 22/07/2019;
- Vista
- la nota prot. DRAR n.32763 del 02/09/2025 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento con indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata - modalità asincrona - relativamente all'istanza di rinnovo e voltura ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del provvedimento D.D.S. n. 1687 del 03.10.2013 rilasciato alla Ditta A.C.R.I. S.R.L. da parte della Emmecci s.p.a. benefit, che contestualmente ha rinunciato al rinnovo del D.D.S. n.888 del 22/07/2019 che si intende, pertanto, decaduto.
- Vista
- la nota acquisita al prot. DRAR n. 38321 del 25/09/2025 con la quale la Emmecci spa benefit ha trasmesso copia integrale del progetto aggiornato ai sensi del D.D.G. n.180/2024 costituito dai seguenti elaborati, reperiti tramite il link all'archivio online fornito dalla ditta: https://drive.google.com/drive/folders/1PMDybnOusGpOcAOrgfcrfTWOm1mJB6C0?usp=drive_link:
- 1.D.D.S. n.1687 del 03/10/2013
 - 2.CDU Misilmeri
 - 3.CDU Marineo
 - 4.Parere VIA-VAS-57237-07.09.2011
 - 5.Decreto emissioni Reg Siciliana n.60-14.02.2013
 - 6.Nota prot.55235 del 27-11-14
 - Elab.00_Elenco elaborati
 - Elab.01_Relazione Tecnica
 - Elab.02_Relazione Impiantistica
 - Elab.03_Documentazione fotografica
 - Elab.04_Piano di monitoraggio e controllo
 - Elab.05_Piano di Gestione operativa
 - Elab.06_Piano di ripristino ambientale
 - Elab.07_Piano di manutenzione delle opere
 - Elab.08_relazione antincendio
 - Elab.09_Note di trasmissione e parere di conformità
 - Elab.10_Inquadramento territoriale
 - Elab.11_Planimetria stato di fatto
 - Elab.12_Planimetria generale
 - Elab.14_Planimetria reti idriche
 - Elab.15_Planimetria reti fognarie
 - Elab.16_Planimetria rete antincendio
- Vista
- la nota acquisita al prot. DRAR n.4180 del 20/10/2025 con la quale la ditta ha trasmesso la Rev.3 del progetto integrale, con inserimento dell' "Elab.13 Planimetria di progetto con codici CER" e "Elab.17_Relazioni integrazioni per ASP", elaborati non presenti nella trasmissione precedente del 25/09/2025; con tale integrazione la ditta ha, inoltre, fornito i chiarimenti richiesti da ASP SIAV Palermo con nota prot. 49412 del 06/10/2025 (acquisita al prot. DRAR n.39839 del 06/10/2025) e da Città Metropolitana di Palermo con nota prot. 72653 del 08/10/2025 (acquisita al prot. DRAR n.40239 del 08/10/2025) nell'elaborato "7_Trasmissione Progetto";



Vista	la nota DRAR prot. n. 45920 del 12/11/2025 con la quale sono stati richiesti alla ditta chiarimenti in merito ad aspetti tecnici e amministrativi, che non è stato possibile evincere con chiarezza dalla documentazione progettuale presentata in precedenza;
Vista	la nota acquisita al prot. DRAR n. 48285 del 28/11/2025 con la quale la ditta ha trasmesso l'elaborato <i>"Nota di riscontro DRAR e Città Metropolitana"</i> , all'interno del quale la ditta ha introdotto la richiesta di autorizzazione per effettuare l'operazione di recupero R12, non autorizzata nel D.D.S. n.1687/2013 né compresa nelle precedenti revisioni della documentazione progettuale trasmesse nel corso dell'iter istruttorio, ed allegato documentazione a corredo costituita da: • Assensi sindacali ACRI • Visure catastali aggiornate alla data del 14/11/2025, relative alle particelle della superficie d'impianto • Parere CPTA prot. 12194 del 10/04/2012 in merito allo scarico dei reflui prodotti dalla ditta San Ciro s.r.l. ed evidenziati nella documentazione trasmessa dall'Area VI del Comune di Misilmeri • Elaborati progettuali aggiornati, in particolare i seguenti: ○ Elab.01_Relazione tecnica illustrativa ○ Elab.02_Relazione impiantistica ○ Elab.04_Piano di monitoraggio e controllo ○ Elab.05_Piano di Gestione operativa ○ Elab.12_Planimetria Generale ○ Elab.13_Planimetria di progetto con codici CER ○ Planimetria sovrapposizioni catastali
Sezione pareri	
Visti	i seguenti pareri, ricevuti nell'ambito dell'istruttoria in corso: • SRR Palermo Provincia Ovest, prot.1569 del 18/12/2025 parere di compatibilità con la pianificazione della società d'ambito; • Città Metropolitana di Palermo, fascicolo 9.9.2.2./3/2025A/CMIPA del 12/12/2025 parere favorevole condizionato a prescrizioni ed obblighi; • ASP Siav Palermo prot.516691/2025, acquisito al prot. DRAR n. 43212 del 28/10/25 parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario; • Parere di Conformità Comando Provinciale VV.F. di Palermo U.0005553.27-02-2015 intestato alla ditta Acri s.r.l.
preso atto	che l'impianto aveva ottenuto esclusione dalla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni, con la nota prot. 57237 del 07/11/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I;
preso atto	che le emissioni in atmosfera erano state in precedenza valutate ed autorizzate ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con D.R.S. n.1213 del 21/12/07, rinnovato con D.R.S. n.60 del 14/02/2013 già rilasciato alla ditta Calcestruzzi San Ciro s.r.l.;
preso atto	che non sono pervenuti i pareri di competenza richiesti agli altri Enti invitati in conferenza, nello specifico: • Comune di Misilmeri in merito agli scarichi idrici in fossa Imhoff, alla gestione delle acque di prima e seconda pioggia, all'impatto acustico ed alla compatibilità urbanistica; • Comune di Marineo in merito agli scarichi idrici in fossa Imhoff, alla gestione delle acque di prima e seconda pioggia, all'impatto acustico ed alla compatibilità urbanistica; • attualizzazione del parere sulle emissioni riportato al punto precedente;
preso atto	che è pervenuto il parere favorevole di ARPA Sicilia, prot. ARPA n. 001-5710-GEN/2026 del 02/07/2026 (acquisito al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 27121 del 02/07/2026), in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo ed al programma di monitoraggio in esso proposto riguardo alle matrici ambientali, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che pertanto lo stesso si intende approvato ai fini dell'avvio dell'esercizio;
Sezione valutazioni e determinazioni	
Visto	che la società Emmecci spa Benefit risulta nell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nella whitelist della Prefettura di Palermo, in fase di istruttoria alla data odierna;



Visto	che la ditta ha trasmesso documentazione attestante la conformità catastale delle particelle su cui si sviluppa l'intero impianto, in particolare visure catastali per singola particella;
Atteso	che in tali visure catastali i dati identificativi dell'immobile attuale risultano quelli della S.G.D. Immobiliare s.r.l., pertanto la ditta Emmecci spa Benefit sarà onerata di produrre adeguati titoli di disponibilità per ciascuna particella oggetto dell'impianto prima dell'avvio dell'esercizio;
Considerato	che la ditta ha richiesto l'autorizzazione per svolgere l'operazione di recupero R12 su codici CER in precedenza autorizzati per la sola messa in riserva R13, in particolare per svolgere le attività di pressatura/riduzione volumetrica, e nell'ambito dei medesimi quantitativi già autorizzati e considerato che le attività svolte in impianto sono effettivamente e correttamente da inquadrare tra quelle ricomprese nell'operazione R12;
Considerato	che le modalità operative dichiarate dalla Emmecci spa Benefit sono conformi a quanto prescritto per la produzione di EoW dal D.M. n.127 del 28 giugno 2024 <i>"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"</i> , dal Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 <i>recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</i> , dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 <i>Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006</i> , e che pertanto la ditta dovrà supportare quanto descritto negli elaborati progettuali con gli adeguati Sistemi di Gestione, come previsto per l'attuazione delle singole norme citate ai fini della produzione di EoW;
Considerato	che il proponente dichiara che sarà realizzata la struttura costituita da un capannone sulla piazzola P7 e che per tale struttura dovrà avviare l'iter autorizzatorio presso gli Enti e gli uffici competenti al rilascio delle dovute autorizzazioni/permessi di costruire, che dovranno essere verificati prima dell'avvio delle attività;
Visto	lo schema di decreto trasmesso alla Ditta con nota prot. DRAR n. 2599 del 23/01/2026;
Vista	la nota di riscontro acquisita al prot. DRAR n.4815 del 05/02/2026, con la quale la Ditta ha prodotto osservazioni allo schema di decreto comunicando: • la presenza di un errore di battitura nella documentazione progettuale per cui la particella n.1905 del F.15 del Comune di Marineo è da intendersi p.lla n.1805 del F.15 del Comune di Marineo, della quale di prende atto; • la richiesta di modificare i tempi di avvio al trattamento dei rifiuti in ingresso da 72 h a un anno, trattandosi di rifiuti inerti per i quali si può fare riferimento a quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. riguardo le modalità operative e non essendo prevista in merito alcuna tempistica all'interno del D.M. 127/2024, che si ritiene condivisibile; • i dati richiesti in relazione alle superfici di stoccaggio istantaneo, ai quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo, le giornate lavorative, che si ritengono esaustivi e saranno riportati nel seguito del provvedimento; • la trasmissione, in allegato alla nota, dei Contratti di Affitto attestanti la disponibilità delle particelle in cui ricade l'impianto, ovvero: ○ Contratto di affitto ramo d'azienda Acri srl - Emmecci srl (oggi Emmecci spa); ○ Contratto di affitto fondo rustico S.G.D. Immobiliare s.r.l. - Emmecci s.r.l. ○ Contratto di affitto ramo d'azienda Acri srl - Calcestrutti San Ciro srl ○ Contratto affitto fondo rustico Cangialosi/Monte – Acri srl; sul punto si evidenzia che i contratti di affitto trasmessi non riscontrano la richiesta in quanto si ribadisce che la titolarità dei luoghi è presupposto per il rilascio del provvedimento; tale titolarità deve essere attestata da atto di possesso/disponibilità sottoscritto a norma di legge ed intestato al beneficiario Emmecci s.p.a. Benefit del titolo abilitativo ex art. 208 del D.Lgs 152/06 in questione; gli atti inviati sono ad oggi da perfezionare e subordinano l'efficacia del presente provvedimento e la facoltà di avviare la gestione operativa dell'impianto.
Considerato	pertanto, che preliminarmente all'avvio delle attività la ditta Emmecci s.p.a. Benefit dovrà dimostrare di avere esclusiva disponibilità dei luoghi, in quanto sarà l'unica titolare del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e questo esclude qualsiasi possibilità che altre ditte possano avere la materiale disponibilità dei medesimi luoghi nei termini di validità del suddetto provvedimento, l'efficacia del presente provvedimento e



- l'avvio della gestione che sarà sancita con l'approvazione delle garanzie fidejussorie da prestare ai sensi della O.C. 2196/2003 è subordinata alla regolarizzazione della titolarità di tali atti .
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- Visto il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Emmecci S.p.A. Benefit con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Ritenuto di poter procedere, allo stato degli atti, alla voltura e rinnovo del provvedimento D.D.S. n.1687 del 03/10/2013 con integrazione dell'operazione di recupero R12, subordinando l'avvio della fase di gestione alla successiva approvazione delle garanzie finanziarie previste dalla O.C. 2196/2003;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Il D.D.S. n. 1687 del 03/10/2013, con il quale, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata rilasciata in favore della società A.C.R.I. s.r.l. l'autorizzazione per la gestione dell'impianto denominato "Impianto messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sito in C.da Rocca Bianca nel comune di Misilmeri (PA) ed in C.da Piano dei Vecchi nel comune di Marineo (PA)", è rinnovato e volturato in favore della ditta Emmecci S.p.A. Benefit.

La presente autorizzazione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile a seguito di presentazione di istanza di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza, ai sensi dell'art.208 c.12.

Art.2

L'impianto di cui all'art.1 è autorizzato nei seguenti termini:

Trattamento di recupero tramite le operazioni R13, R12 ed R5 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i codici EER di cui al successivo articolo 3.

L'impianto opera secondo le seguenti fasi:

- Messa in riserva R13 non funzionale ad ulteriori attività di recupero svolte presso l'impianto per alcuni codici.
- Messa in riserva R13 funzionale all'attività di recupero dell'impianto R12 ed R5 per altri codici EER, come individuati in Tab.1 del successivo articolo 3;
- Eventuale campionamento e caratterizzazione analitica in ingresso;
- Selezione, trattamenti preliminari, stoccaggio separato per frazioni di rifiuti urbani e speciali;
- Frantumazione, vagliatura, pressatura.

I prodotti finali dell'operazione di recupero R5 sono qualificati come EoW ai sensi del D.M. n.127 del 28 giugno 2004, del Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 o del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69.

Quantitativi autorizzati per il recupero

- Quantitativi totali di messa in riserva e trattamento annuali: 439.200 t/a;



- Quantitativi limite ingresso giornaliero per messa in riserva e trattamento: 5.094 t/g;
- Potenzialità di trattamento: operazione R5: 400 t/g – 146.000 t/a; operazione R12: 710 t/g – 8.200 t/a
- Superficie complessiva impianto: 54.000 mq
- Superfici per lo stoccaggio istantaneo: 2.600 mq
- Quantitativi in stoccaggio istantaneo: 10.124 t
- Giornate lavorative: 365 gg/a

Punti di emissione in atmosfera

È presente un unico punto di emissione convogliata, valutato dal D.R.S. n.60 del 14/02/2013, come di seguito riportato:

Punto emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
Et	1500	Polveri	20

Inoltre, sono presenti emissioni diffuse valutate nell'ambito dello stesso D.R.S. 60/2013.

Scarichi idrici

Gli scarichi dei servizi igienici sono convogliati in nr. 2 impianti costituiti da fossa imhoff con pozzi disperdenti, uno in territorio del Comune di Misilmeri e uno in territorio del Comune di Marineo, per i quali era stato rilasciato alla Calcestruzzi San Ciro s.r.l. il Parere CPTA prot.12194 del 10/04/2012 relativamente all'impianto localizzato in territorio del Comune di Misilmeri.

Per le acque di prima pioggia e di seconda pioggia il sistema impiantistico realizzato non prevede la presenza di scarichi ma le stesse acque vengono raccolte in cisterne e integralmente riutilizzate.

Art. 3

Sono ammessi nell'impianto i rifiuti con i seguenti codici EER, con relative operazioni di trattamento:

codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero
010399	Rifiuti non specificati altrimenti	R13
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R5
010410	Polveri residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 – R5
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 – R5
020103	Scarti di tessuti vegetali	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 – R12
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R13
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13
030199	Rifiuti non specificati altrimenti	R13
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13
070213	Rifiuti plastici	R13 – R12
070299	Rifiuti non specificati altrimenti	R13
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 – R5
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13 – R12
150102	Imballaggi in plastica	R13 – R12
150103	Imballaggi in legno	R13
150104	Imballaggi metallici	R13
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13 – R12



150106	Imballaggi in materiali misti	R13 – R12
150107	Imballaggi in vetro	R13 – R5
160103	Pneumatici fuori uso	R13
160117	Metalli ferrosi	R13
160118	Metalli non ferrosi	R13
160119	Plastica	R13 – R12
160120	Vetro	R13 – R5
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
170101	Cemento	R13 – R5
170102	Mattoni	R13 – R5
170103	Mattonelle e ceramiche	R13 – R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13 – R5
170201	Legno	R13
170202	Vetro	R13 – R5
170203	Plastica	R13 – R12
170302	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 – R5
170401	Rame, bronzo e ottone	R13
170402	Alluminio	R13
170403	Piombo	R13
170404	Zinco	R13
170405	Ferro e acciaio	R13
170406	Stagno	R13
170407	Metalli misti	R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 – R5
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 – R5
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R13 – R5
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R13
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13
191203	Metalli non ferrosi	R13
191204	Plastica e gomma	R13 – R12
191205	Vetro	R13 – R5
191207	Legno diverso da quelli di cui alla voce 191206	R13
191208	Prodotti tessili	R13
200101	Carta e cartone	R13 – R12
200102	Vetro	R13 – R5
200110	Abbigliamento	R13
200111	Prodotti tessili	R13
200138	Legno, diverso da quelli di cui alla voce 200137	R13
200139	Plastica	R13 – R12
200140	Metalli	R13
200201	Rifiuti biodegradabili	R13
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione	R13 – R5

* per i rifiuti in vetro per i quali viene richiesta l'autorizzazione per effettuare l'operazione di recupero R5 al fine di ottenere EoW, dovranno essere valutati esclusivamente rifiuti che rispondono alle caratteristiche richieste al *Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero* del Regolamento (UE) n.1179/2012, a prescindere dal codice EER individuato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art.4



L'autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Titolo I, della parte V del d.lgs.152/2006) alle condizioni di progetto, nella sua ultima Rev.3 del 28/11/2025 e con i limiti e le prescrizioni di cui al Parere reso dal Servizio 1 D.R.A. con D.R.S. n.60 del 14/02/2013.
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni di progetto nella sua ultima Rev.3 del 28/11/2025 e con le condizioni di cui al Parere CPTA prot. 12194 del 10/04/2012.

Art.5

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, al Comune di Misilmeri, al Comune di Marineo, alla Città Metropolitana di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ad ARPA Sicilia.

Art.6

Prescrizioni generali

1. L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
2. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
3. Il trattamento dei rifiuti deve avvenire entro un anno dalla data di ricezione in impianto;
4. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere individuate per categorie omogenee, adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti, dotate di superficie pavimentata impermeabile e con adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
5. Le altezze di abbancamento dello stoccaggio dei rifiuti in cumuli conferiti o prodotti devono essere inferiori a 3 metri;
6. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dai prodotti esitanti dalle operazioni di recupero svolte in impianto;
7. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti identificati dai codici EER xx.xx.99;
8. L'eventuale rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
9. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
10. I prodotti esitanti dal processo EoW in uscita dall'impianto dovranno essere conformi ai requisiti del D.M. n.127 del 28 giugno 2024, del Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012, del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 e per gli stessi dovrà essere redatta la Dichiarazione di Conformità ai sensi degli allegati ai singoli decreti;
11. La ditta dovrà trasmettere i Sistemi di Gestione, conformi a quanto previsto nei regolamenti di cui al punto precedente per la produzione di EoW dal ciclo produttivo autorizzato, prima dell'avvio dell'esercizio;
12. L'impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'installazione;



13. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti;
14. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
15. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
16. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
17. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
18. Il gestore dovrà mantenere aggiornato il Piano di Gestione Operativa alle condizioni operative e renderlo disponibile durante le ispezioni da parte degli organi di controllo;
19. La Società, in qualsiasi caso di eventi accidentali che comportino l'interruzione del ciclo produttivo, la gestione dell'installazione in difformità di una delle condizioni e/o prescrizioni, la violazione di uno o più limiti e/o l'alterazione della qualità delle matrici ambientali oggetto del presente provvedimento, è obbligato a notificare l'accaduto, nel rispetto delle norme vigenti, anche a questa Autorità Competente, oltre che agli Enti interessati per competenza, in funzione della rilevanza degli aspetti in materia di igiene e sanità, incolumità pubblica e/o dei lavoratori, potenziale contaminazione delle matrici ambientali, altre norme specifiche di settore ecc.; conseguentemente, dovrà adottare tutte le misure di emergenza e prevenzione descritte nel PMC.
20. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
21. Il Piano di Gestione Operativa redatto secondo le *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, il P.E.I. ex art. 26-bis della L.132/2018 ed il Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere approvati da ARPA Sicilia prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto.
22. La ditta dovrà presentare istanza di voltura del Parere di Conformità Comando Provinciale VV.F. di Palermo U.0005553.27-02-2015 intestato alla ditta Acri s.r.l. e trasmetterne evidenza a questo Dipartimento prima dell'avvio dell'esercizio.
23. La ditta dovrà trasmettere i titoli attestanti l'effettiva disponibilità del sito da parte di Emmecci spa Benefit, per singola particella catastale di cui alle Visure Catastali prodotte con nota prot. 48285 del 28/11/2025, prima dell'avvio dell'esercizio.

Condizioni ASP Palermo – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene Ambienti di Vita - Prot.516691/2025

24. La riserva idro-potabile rispetti le indicazioni presenti nella Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
25. In merito allo smaltimento dei reflui, gli impianti di tipo Imhoff siano realizzati a regola d'arte, rispettando la distanza di almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile. Venga, inoltre, garantita l'estrazione periodica del fango e della crosta, al fine di garantire il corretto funzionamento delle vasche Imhoff installate ed il corretto smaltimento degli stessi attraverso ditta autorizzata.

Prescrizioni Città Metropolitana di Palermo - fascicolo 9.9.2.2./3/2025A/CPMA del 12/12/2025

26. Si richiamano integralmente tutte le condizioni, prescrizioni ed obblighi riportati nel suddetto Parere di Competenza.

Art. 7

L'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di ricezione dell'esito negativo dell'interrogazione alla BDNA. Laddove dovesse essere rilasciata una informazione interdittiva o una comunicazione non liberatoria, il presente atto si intenderà risolto.

Art.8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.



Art.9

La Ditta dovrà trasmettere il progetto esecutivo del capannone da realizzare nello spazio denominato P7 ed i relativi nullaosta/permessi di costruire, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del manufatto, al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ed agli organi di controllo.

Art.10

La Ditta, prima dell'esercizio alle attuali condizioni autorizzative, dovrà ottenere il provvedimento di approvazione delle garanzie finanziarie, come previsto dalla vigente normativa. A tal fine, dovrà produrre a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15.03.2018;
- Relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- Nominativo del direttore tecnico dell'impianto, con requisiti professionali stabiliti dalle vigenti norme, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art. 11

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs. n. 152/2006 e [ss.mm.ii.](#) La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e [ss.mm.ii.](#) ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs. 152/2006 e [ss.mm.ii.](#), nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/06 e [ss.mm.ii.](#)

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011. Inoltre, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal suddetto regolamento di prevenzione incendi.

Art. 12

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e [ss..mm.ii.](#)

Art.13

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152.2006 e [ss.mm.ii.](#)

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e [ss.mm.ii.](#) o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.



Art.14

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art. 15

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al presente provvedimento, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo, inoltre, effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs. 152/06, anche avvalendosi di ARPA Sicilia.

Art.16

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Comune di Misilmeri, al Comune di Marineo, alla Città Metropolitana di Palermo, all'ASP SIAV di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, al Comando Provinciale VV.F. di Palermo, alla Prefettura di Palermo.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Dirigente del Servizio

(Ing. Francesco Arini)

Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone